

Legge regionale 21 aprile 2017 , n. 09 - TESTO VIGENTE dal 27/04/2021

Funzioni onorifiche delle soppresse Province e altre norme in materia di enti locali, Centrale unica di committenza regionale, personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, trasporti e infrastrutture

Art. 22

(Budget assunzionali)

1. I budget per contratti di lavoro flessibile delle Province del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale riferiti all'anno 2017 concorrono alla definizione del budget di cui all'articolo 19, comma 2, della legge regionale 18/2016.

(1)

2. Ai fini della definizione del budget di cui all'articolo 56, comma 19, della legge regionale 18/2016 si tiene conto anche dei resti assunzionali derivanti dalla soppressione delle Comunità montane, ai sensi del titolo V, capo I, della legge regionale 26/2014.

Note:

1 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 11, comma 19, L. R. 31/2017